

Direzione: POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA

Area: LEGISLATIVA E CONFERENZE DI SERVIZI

DETERMINAZIONE

N. G08708 del 10/07/2018

Proposta n. 10048 del 19/06/2018

Oggetto:

Verifica e controllo del possesso, da parte dei Comuni, dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 5 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8

Verifica e controllo del possesso, da parte dei Comuni, dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 5 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA

VISTO

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1;

la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

la legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 "Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locali per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)";

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato "Codice";

CONSIDERATO

che l'art. 146, comma 6, del Codice, prevede che la Regione può delegare l'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio ai Comuni, purché dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

che con deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2008, n. 886, come modificata dalla deliberazione 15 maggio 2009 n. 338, sono stati precisati i requisiti di differenziazione e di competenza tecnico-scientifica;

che l'art. 95, comma 2, della l.r. 14/1999 e l'art. 1 della l.r. 8/2012 prevedono altresì che la Regione può delegare l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti le autorizzazioni paesaggistiche ai Comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente, cui, a tal fine, è

equiparato il programma di fabbricazione anch'esso vigente, secondo quanto ritenuto nella circolare esplicativa della l.r. 59/1995 approvata con deliberazione di giunta regionale 18 maggio 1996, n. 3910;

che l'art. 5 della l.r. 8/2012, dispone che il conferimento delle suddette funzioni produce effetto esclusivamente nei confronti dei Comuni per i quali la Regione verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 146, comma 6, del Codice;

che l'art. 3 della l.r. 8/2012 attribuisce alla Regione il potere di vigilanza e controllo sul corretto esercizio delle funzioni delegate e sul permanere dei suddetti requisiti in capo ai Comuni;

ATTESO

che con le determinazioni nn. B6832 del 28 dicembre 2009, B0684 del 12 febbraio 2010, B2190 del 19 aprile 2010, B2799 del 28 maggio 2010, B3393 del 15 luglio 2010, B3770 del 24 agosto 2010, B4373 del 4 ottobre 2010, A0657 del 2 febbraio 2011, A2942 del 7 aprile 2011, A8228 del 5 agosto 2011, A9739 del 13 ottobre 2011, A02588 del 2 aprile 2012, A07065 del 10 luglio 2012, A12742 del 13 dicembre 2012, A03964 del 21 maggio 2013, A06336 del 5 agosto 2013, G04084 del 10 dicembre 2013, G05974 del 22 aprile 2014, G10343 del 17 luglio 2014, G17890 del 11 dicembre 2014, G04098 del 9 aprile 2015, G08944 del 17 luglio 2015, G13659 del 9 novembre 2015, G01441 del 23 febbraio 2016, G08227 del 18 luglio 2016 e G14389 del 5 dicembre 2016, G03441 del 20 marzo 2017, G16953 del 7 dicembre 2017, G01303 del 5 febbraio 2018 e G05257 del 20 aprile 2018 sono stati individuati i Comuni risultati, a seguito di verifica, in possesso dei requisiti di differenziazione e di competenza tecnico-scientifica e dotati di strumentazione urbanistica vigente;

che l'esercizio delle funzioni in parola è subordinato al mantenimento dei requisiti verificati con le suddette determinazioni, mentre la perdita di essi determina l'impossibilità di esercitare le funzioni delegate;

che i Comuni sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni modifica della strumentazione urbanistica ed ogni variazione del proprio assetto organizzativo che possano determinare la perdita dei requisiti indispensabili per l'esercizio delle funzioni delegate;

RILEVATO

che dai più risalenti provvedimenti di cui sopra, tuttavia, è trascorso un notevole lasso di tempo senza che, da parte di molti Comuni, siano intervenute comunicazioni o aggiornamenti di sorta;

che si è pertanto reso opportuno porre in essere, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 8/2012, un'attività di controllo e verifica circa la permanenza dei predetti requisiti per l'esercizio delle funzioni di cui si tratta;

che i Comuni interessati da tale attività hanno trasmesso la documentazione al fine di comprovare la permanenza del possesso dei requisiti di competenza e di differenziazione delle funzioni e la presenza di strumentazione urbanistica vigente;

che, a seguito della suddetta attività di verifica e controllo, è stata accertata la permanenza dei requisiti di competenza e differenziazione in capo ai seguenti Comuni: Accumoli, Acuto, Alatri, Alvito, Amaseno, Antrodoco, Bassano in Teverina, Bassano Romano, Boville Ernica, Calcata, Campagnano di Roma, Campodimele, Capodimonte, Carpineto Romano, Castel Madama, Cisterna di Latina, Cori, Fondi, Formia;

che, a seguito della suddetta attività di verifica e controllo, è stata accertata la presenza di una strumentazione urbanistica vigente per i seguenti Comuni: Bagnoregio, Borbona, Cittareale, Collalto Sabino, Falvaterra, Riofreddo, Torricella in Sabina, Vallinfreda;

RITENUTO

che, in esito alla verifica effettuata, pertanto, i suddetti Comuni possono continuare ad esercitare le funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio già delegate con le precedenti determinazioni;

ATTESO

che, a seguito della suddetta attività di verifica e controllo, è risultato che i Comuni di Belmonte in Sabina e Canepina, precedentemente individuati con determinazione B6832 del 28.12.2009, non risultano più essere in possesso del requisito della differenziazione delle funzioni paesaggistiche da quelle urbanistico-edilizie previsto dall'art. 146, comma 6, del d.lgs. 42/2004;

che, a seguito della suddetta attività di verifica e controllo, il Comune di Santi Cosma e Damiano, precedentemente individuato con determinazione G04098 del 09.04.2015, ha comunicato, con nota acquisita al protocollo regionale n. 0225209/2018, di non essere dotato di strumentazione urbanistica vigente, essendo il P.R.G. solo adottato con D.C.C n. 30/2008;

RITENUTO

che, in esito alla verifica effettuata, pertanto, i Comuni di Belmonte in Sabina e di Santi Cosma e Damiano non possono continuare ad esercitare le funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio già delegate con le precedenti determinazioni in quanto privi di requisiti per l'esercizio delle funzioni delegate;

ATTESO

che il Comune di Bracciano, con nota prot. 132931 del 09.03.2018, ha comunicato di aver soppresso la Commissione locale per il paesaggio e di aver individuato un tecnico esterno quale responsabile del procedimento per il rilascio dei pareri in materia paesaggistica, trasmettendo la documentazione comprovante il possesso dei necessari requisiti di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione delle funzioni, risultata, a seguito di verifica, completa e corretta;

RITENUTO

che il Comune di Bracciano può continuare ad esercitare le funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio;

DETERMINA

I. I Comuni di seguito indicati, in esito alle verifiche per il momento effettuate in merito alla sussistenza dei requisiti, possono continuare ad esercitare le funzioni autorizzatorie, già delegate con le precedenti determinazioni, in materia di paesaggio di cui all'art. 146 del Codice e alla legge regionale n. 8 del 2012:

RI	ACCUMOLI	
FR	ACUTO	

FR	ALATRI	
FR	ALVITO	
FR	AMASENO	
FR	ANTRODOCO	
VT	BAGNOREGIO	
VT	BASSANO IN TEVERINA	
VT	BASSANO ROMANO	
RI	BORBONA	
FR	BOVILLE ERNICA	
RM	BRACCIANO	
VT	CALCATA	
RM	CAMPAGNANO DI ROMA	
LT	CAMPODIMELE	
VT	CAPODIMONTE	
RM	CARPINETO ROMANO	
RM	CASTEL MADAMA	
LT	CISTERNA DI LATINA	
RI	CITTAREALE	
RI	COLLALTO SABINO	
LT	CORI	
FR	FALVATERRA	
LT	FONDI	
LT	FORMIA	
RM	RIOFREDDO	
RI	TORRICELLA IN SABINA	
RM	VALLINFREDA	

2. I Comuni di seguito indicati, in esito alle verifiche effettuate in merito alla sussistenza dei requisiti, essendone risultati privi, non possono continuare ad esercitare le funzioni autorizzatorie, già delegate con le precedenti determinazioni, in materia di paesaggio di cui all'art. 146 del Codice e alla legge regionale n. 8 del 2012:

RI	BELMONTE IN SABINA	
LT	SANTI COSMA E DAMIANO	
VT	CANEPINA	

3. Resta fermo l'esercizio delle funzioni autorizzatorie delegate in materia di paesaggio per i Comuni non ancora oggetto di verifica e individuati nelle precedenti determinazioni nn. B6832/2009, B0684/2010, B2190/2010, B2799/2010, B3393/2010, B3770/2010, B4373/2010, A0657/2011, A2942/2011, A8228/2011, A9739/2011, A02588/2012, A07065/2012, A12742/2012, A03964/2013, A06336/2013, G04084/2013, G05974/2014, G10343/2014, G17890/2014, G04098/2015, G08944/2015, G13659/2015, G01441/2016, G08227/2016, G14389/2016, G03441/2017, G16953/2017, G01303/2018 e G05257/2018.

L'elenco riassuntivo dei Comuni in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di autorizzazioni paesaggistiche, aggiornato agli esiti delle verifiche di cui alla presente determinazione, si trova negli allegati 1 e 2, relativi, rispettivamente ai Comuni dotati di struttura amministrativa, anche individuale, e a quelli dotati di commissione locale per il paesaggio.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE
Manuela Manetti

ALL. I

Per comodità di consultazione, si riporta l'elenco dei Comuni già individuati per esercitare le funzioni delegate in materia paesaggistica:

PROV.	COMUNE	N.
FR	ACUTO	1.
FR	ALATRI	2.
FR	ALVITO	3.
FR	AMASENO	4.
FR	ANAGNI	5.
FR	AQUINO	6.
FR	ARCE	7.
FR	ASCREA	8.
FR	BOVILLE ERNICA	9.
FR	CASAPROTA	10.
FR	CASPERIA	11.
FR	CASSINO	12.
FR	CASTELLIRI	13.
FR	CASTROCIELO	14.
FR	CASTRO DEI VOLSCI	15.
FR	CECCANO	16.
FR	CEPRANO	17.
FR	COLLEPARDO	18.
FR	COLLESANMAGNO	19.
FR	COLFELICE	20.
FR	FALVATERRA	21.
FR	FERENTINO	22.
FR	FONTANA LIRI	23.
FR	FONTECHIARI	24.
FR	FROSINONE	25.
FR	ISOLA DEL LIRI	26.
FR	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	27.
FR	MOROLO	28.
FR	PASTENA	29.
FR	PESCOSOLIDO	30.
FR	PICO	31.
FR	PIGLIO	32.
FR	PONTECORVO	33.
FR	POSTA FIBRENO	34.
FR	ROCCASECCA	35.
FR	SAN GIORGIO A LIRI	36.
FR	SANTOPADRE	37.

FR	SERRONE	38.
FR	SETTEFRATI	39.
FR	SORA	40.
FR	TORRICE	41.
FR	VEROLI	42.
LT	BASSIANO	43.
LT	CAMPO DI MELE	44.
LT	CISTERNA DI LATINA	45.
LT	CORI	46.
LT	FONDI	47.
LT	FORMIA	48.
LT	ITRI	49.
LT	LATINA	50.
LT	LENOLA	51.
LT	MAENZA	52.
LT	MINTURNO	53.
LT	MONTE SAN BIAGIO	54.
LT	NORMA	55.
LT	PONTINIA	56.
LT	PONZA	57.
LT	PRIVERNO	58.
LT	ROCCA GORGA	59.
LT	SABAUDIA	60.
LT	SAN FELICE CIRCEO	61.
LT	SERMONETA	62.
LT	SEZZE	63.
LT	SONNINO	64.
LT	SPERLONGA	65.
RI	AMATRICE	66.
RI	ACCUMOLI	67.
RI	ANTRODOCO	68.
RI	BORBONA	69.
RI	BORGO VELINO	70.
RI	CANTALICE	71.
RI	CASAPROTA	72.
RI	CASTEL DI TORA	73.
RI	CASTEL SANT'ANGELO	74.
RI	CASTELNUOVO DI FARFA	75.
RI	CITTADUCALE	76.
RI	CITTAREALE	77.
RI	COLLALTO SABINO	78.
RI	COLLE DI TORA	79.
RI	COLLI SUL VELINO	80.

RI	CONCERVIANO	81.
RI	CONTIGLIANO	82.
RI	COTTANELLO	83.
RI	FARA IN SABINA	84.
RI	FIAMIGNANO	85.
RI	FORANO	86.
RI	FRASSO SABINO	87.
RI	GRECCIO	88.
RI	LABRO	89.
RI	LEONESSA	90.
RI	LONGONE SABINO	91.
RI	MAGLANO IN SABINA	92.
RI	MARCETELLI	93.
RI	MICIGLIANO	94.
RI	MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA	95.
RI	MONTELEONE SABINO	96.
RI	MONTOPOLI IN SABINA	97.
RI	MORRO REATINO	98.
RI	ORVINIO	99.
RI	PAGANICO SABINO	100.
RI	PESCOROCCHIANO	101.
RI	PETRELLA SALTO	102.
RI	POGGIO BUSTONE	103.
RI	POGGIO CATINO	104.
RI	POGGIO MOIANO	105.
RI	POGGIO MIRTETO	106.
RI	POGGIO SAN LORENZO	107.
RI	POSTA	108.
RI	RIVODUTRI	109.
RI	ROCCANTICA	110.
RI	ROCCA SINIBALDA	111.
RI	SCANDRIGLIA	112.
RI	STIMIGLIANO	113.
RI	TARANO	114.
RI	TOFFIA	115.
RI	TORRICELLA	116.
RI	VACONE	117.
RM	ALLUMIERE	118.
RM	ANGUILLARA SABAZIA	119.
RM	ALBANO LAZIALE	120.
RM	ANZIO	121.
RM	ARDEA	122.
RM	ARICCIA	123.

RM	ARSOLI	124.
RM	ARTENA	125.
RM	BRACCIANO	126.
RM	CAMERATA NUOVA	127.
RM	CAMPAGNANO DI ROMA	128.
RM	CAPENA	129.
RM	CARPINETO ROMANO	130.
RM	CASTEL MADAMA	131.
RM	CASTEL SAN PIETRO ROMANO	132.
RM	CERRETO LAZIALE	133.
RM	CERVETERI	134.
RM	CIAMPINO	135.
RM	CINETO ROMANO	136.
RM	CIVITAVECCHIA	137.
RM	CIVITELLA SAN PAOLO	138.
RM	COLLEFERRO	139.
RM	COLONNA	140.
RM	FIANO ROMANO	141.
RM	FILACCIANO	142.
RM	FIUMICINO	143.
RM	FONTE NUOVA	144.
RM	FORMELLO	145.
RM	FRASCATI	146.
RM	GAVIGNANO	147.
RM	GENAZZANO	148.
RM	GENZANO DI ROMA	149.
RM	GORGA	150.
RM	GROTTAFERRATA	151.
RM	GUIDONIA	152.
RM	JENNE	153.
RM	LADISPOLI	154.
RM	LARIANO	155.
RM	LICENZA	156.
RM	MAGLIANO ROMANO	157.
RM	MANDELA	158.
RM	MANZIANA	159.
RM	MARCELLINA	160.
RM	MARINO	161.
RM	MAZZANO ROMANO	162.
RM	MENTANA	163.
RM	MONTECOMPATRI	164.
RM	MONTEFLAVIO	165.
RM	MONTELANICO	166.

RM	MONTELIBRETTI	167.
RM	MONTE PORZIO CATONE	168.
RM	MONTE ROMANO	169.
RM	MONTEROTONDO	170.
RM	MONTORIO ROMANO	171.
RM	MORICONE	172.
RM	MORLUPO	173.
RM	NAZZANO	174.
RM	NEMI	175.
RM	NEROLA	176.
RM	NETTUNO	177.
RM	PALOMBARA SABINA	178.
RM	PERCILE	179.
RM	PISONIANO	180.
RM	POLI	181.
RM	PONZANO ROMANO	182.
RM	RIANO	183.
RM	RIGNANO FLAMINIO	184.
RM	RIOFREDDO	185.
RM	ROCCA DI CAVE	186.
RM	ROCCA DI PAPA	187.
RM	ROCCA PRIORA	188.
RM	ROMA	189.
RM	ROVIANO	190.
RM	SACROFANO	191.
RM	SAN CESAREO	192.
RM	SAN POLO DEI CAVALIERI	193.
RM	SANTA MARINELLA	194.
RM	SANT'ORESTE	195.
RM	SEGNI	196.
RM	TIVOLI	197.
RM	TOLFA	198.
RM	TORRITA TIBERINA	199.
RM	TREVIGNANO ROMANO	200.
RM	VALLEPIETRA	201.
RM	VALLINFREDA	202.
RM	VELLETRI	203.
RM	VICOVARO	204.
RM	ZAGAROLO	205.
VT	ARLENA DI CASTRO	206.
VT	BAGNOREGIO	207.
VT	BASSANO IN TEVERINA	208.
VT	BOLSENA	209.

VT	BOMARZO	210.
VT	CALCATA	211.
VT	CANINO	212.
VT	CAPODIMONTE	213.
VT	CAPRANICA	214.
VT	CAPRAROLA	215.
VT	CARBOGNANO	216.
VT	CASTEL SANT'ELIA	217.
VT	CASTIGLIONE IN TEVERINA	218.
VT	CELLENO	219.
VT	CIVITA CASTELLANA	220.
VT	CIVITELLA D'AGLIANO	221.
VT	CORCHIANO	222.
VT	FALERIA	223.
VT	GALLESE	224.
VT	GRADOLI	225.
VT	GROTTE DI CASTRO	226.
VT	ISCHIA DI CASTRO	227.
VT	LUBRIANO	228.
VT	MARTA	229.
VT	MONTALTO DI CASTRO	230.
VT	MONTEFIASCONE	231.
VT	NEPI	232.
VT	ORIOLO ROMANO	233.
VT	ORTE	234.
VT	PROCENO	235.
VT	RONCIGLIONE	236.
VT	SAN LORENZO NUOVO	237.
VT	SORIANO NEL CIMINO	238.
VT	SUTRI	239.
VT	TARQUINIA	240.
VT	TUSCANIA	241.
VT	VALENTANO	242.
VT	VALLERANO	243.
VT	VASANELLO	244.
VT	VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA	245.
VT	VETRALLA	246.
VT	VIGNANELLO	247.
VT	VITORCHIANO	248.

ALL. 2

Per comodità di consultazione, si riporta l'elenco dei Comuni che hanno istituito la Commissione locale per il paesaggio:

PROV.	COMUNE	N.
LT	APRILIA*	249.
LT	GAETA*	250.
LT	TERRACINA *	251.
RI	RIETI *	252.
RI	MONTOPOLI IN SABINA *	253.
FR	FROSINONE *	254.
RM	AFFILE **	255.
RM	CASTEL GANDOLFO **	256.
RM	CASTELNUOVO DI PORTO *	257.
RM	LANUVIO *	258.
RM	PALESTRINA*	259.
RM	ROIATE **	260.
RM	SUBIACO **	261.
RM	VALMONTONE **	262.
VT	ACQUAPENDENTE *	263.
VT	BASSANO ROMANO *	264.
VT	BLERA **	265.
VT	MONTE ROMANO *	266.
VT	VITERBO*	267.

*Comuni già delegati ad esercitare le funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica che hanno successivamente istituito la Commissione locale per il paesaggio ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 22 giugno 2012, n.8.

**Comuni che hanno istituito la Commissione locale per il paesaggio ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 22 giugno 2012, n.8.